



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 4 - RECLUTAMENTO, TRASFERIMENTI E MOBILITA'

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;

VISTO il D.P.Reg. 05.04.2022 n. 9, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il “*Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 19.2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3*”;

VISTO il D.P.Reg. n. 433 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2023 n. 85, è stato conferito alla dott.ssa Carmela Madonia, dirigente di terza fascia dell'amministrazione regionale, a far data dal 14 febbraio 2023 per la durata di anni due, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTO il bando di concorso pubblico per esami finalizzato all'assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato approvato con D.D.G. n. 5043 del 23.12.2021 e pubblicato per estratto nella G.U.R.S. – Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29.12.2021;

VISTI in particolare gli articoli 3, “*Procedura concorsuale*”, 7 “*Graduatoria degli idonei*”, 9 “*Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale*”, 10 “*Partecipazione al corso di formazione*” e 11 “*Graduatoria definitiva del concorso*” dell'anzidetto bando di concorso;

CONSIDERATO che, in base alle richiamate previsioni del bando, le procedure concorsuali dovevano essere articolate in tre fasi: una prova selettiva scritta, disciplina dell'articolo 6, riservata a tutti i candidati che avessero presentato utile ed idonea domanda di ammissione al concorso; accertamento della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione da effettuare attraverso le distinte e successive verifiche di cui all'articolo 9, riservate ai soli 46 candidati utilmente inseriti nella graduatoria degli idonei di cui all'articolo 7 del bando; partecipazione dei candidati idonei, che avessero superato gli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale ad un corso di formazione professionale della durata di tre mesi, con superamento di esami finali tecnico – pratici, al cui esito restava subordinato l'inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso di cui all'articolo 11 del bando stesso;

VISTE le note prot. n. 66708 del 12.07.2022 e n. 67198 del 13.07.2022 con le quali il Dirigente generale *pro tempore* del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ha delegato e designato quale Presidente della Commissione esaminatrice del suddetto concorso un dirigente in servizio presso il medesimo Comando, così come previsto dall'art. 5, comma 1, dell'anzidetto bando di concorso;

VISTI i DD.D.G. n. 5672 del 21.12.2022, n. 2859 del 06.07.2023 e n. 3877 del 14.09.2023 rispettivamente di nomina e successive modificazioni dei componenti della citata Commissione esaminatrice;

VISTO l' “Avviso” e relativo “Comunicato” avente oggetto <<*Calendario prova scritta del concorso pubblico, per esami, a tempo pieno e indeterminato di n. 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Ec. B1 approvato con D.D.G. n. 5043 del 23.12.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Serie Speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021*>> pubblicati sia sul sito web istituzionale di questo Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale sia sul sito del FORMEZ;

PRESO ATTO che le prove scritte del concorso *de quo* si sono svolte, nel rispetto di quanto previsto dal suindicato “Comunicato”, presso le sedi di Catania e Siracusa dal 24 al 27 ottobre 2023 ;

VISTO l'Avviso, pubblicato in data 30 ottobre 2023 sul sito del FORMEZ PA e di questo Dipartimento, finalizzato a ricordare, a tutti i candidati risultati idonei dopo la prova, le prescrizioni dell'art. 8, comma 6, del suddetto bando che prevede che, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza e precedenza elencati nel medesimo articolo, avendoli espressamente dichiarati con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 4, comma 6, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

CONSIDERATO che a seguito della irregolare diffusione, cui hanno dato ampio risalto i mezzi di informazione, di un elaborato predisposto da FORMEZ PA - avvenuta pressoché contemporaneamente alla comunicazione ai singoli candidati, effettuata dallo stesso FORMEZ, dell'esito individuale della rispettiva prova, elaborato destinato alla sola Commissione esaminatrice, e consistente in un elenco dei candidati che avevano superato la suddetta prova con la votazione minima prevista dall'articolo 6 comma 4 - sono stati disposti dall'Amministrazione regionale specifici accertamenti ispettivi;

VISTI gli accertamenti ispettivi disposti dal Presidente della Regione Siciliana al fine di verificare la regolarità delle procedure concorsuali e la fondatezza di quanto riportato dagli organi di stampa in ordine alla situazione di conflitto di interesse del designante il presidente della Commissione del concorso, allorquando il medesimo era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, della circostanza che il proprio figlio aveva presentato domanda di partecipazione alla selezione concorsuale;

PRESO ATTO che dagli anzidetti accertamenti ispettivi è emersa una situazione di conflitto di interesse in capo al Dirigente generale *pro tempore* del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana allorquando ha designato il Presidente della Commissione esaminatrice;

CONSIDERATO che in data 29.11.2023 la Commissione esaminatrice del concorso *de quo*, ultimati *medio tempore* i lavori, ha trasmesso a questo Dipartimento i relativi verbali, all'ultimo dei quali è allegato l'elenco dei 46 candidati da ammettere all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale previsti dall'articolo 9 del bando;

CONSIDERATO che questo Dipartimento, stante l'avvio e il successivo esito dei suddetti accertamenti ispettivi, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'approvazione, in applicazione del comma 3 dell'art. 7 del bando di concorso, della graduatoria di merito dei 46 candidati idonei ammessi all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo Forestale secondo la disciplina del bando *de quo*;

CONSIDERATO che la violazione dell'obbligo di astensione inficia la legittimità del decreto di nomina della Commissione di concorso e di tutti gli atti della procedura concorsuale di seguito posti in essere, per violazione dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2019;

RILEVATO che dall'accertamento del suddetto vizio nel procedimento di nomina della commissione esaminatrice deriva il travolgimento di tutti gli atti successivi, appartenenti al medesimo procedimento concorsuale;

VISTO l'Avviso prot. n. 9326 del 30.01.2024, recante la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento di ufficio dei decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Funzione pubblica e del personale n. 5672 del 21.12.2022, n. 2859 del 06.07.2023 e n. 3877 del 14.09.2023 di nomina della Commissione esaminatrice, e conseguente caducazione per invalidità derivata di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione esaminatrice legati alle fasi procedurali concorsuali, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale Concorsi n. 2 del 09.02.2024;

CONSIDERATO che è stato assegnato a tutti gli interessati il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Avviso nella G.U.R.S. - Serie Speciale Concorsi n. 2 del 09.02.2024, per poter prendere visione degli atti del procedimento *de quo* ed altresì presentare memorie scritte e documenti in merito;

TENUTO CONTO che il termine assegnato agli interessati per prendere visione degli atti del procedimento *de quo* e presentare memorie scritte e documenti è scaduto e che questo Dipartimento ha provveduto sia al rilascio degli atti richiesti sia al dovuto esame delle memorie pervenute;

RILEVATO che nelle memorie gli interessati assumono una posizione sfavorevole all'annullamento dei decreti di nomina della Commissione esaminatrice con conseguente caducazione, per invalidità derivata di tutti gli atti posti in essere dalla stessa legati alle fasi procedurali concorsuali, senza tuttavia dimostrare, pienamente ed idoneamente, dal punto di vista della vigente normativa e della correlata giurisprudenza, come l'acclarato vizio di legittimità della composizione della Commissione, per la posizione di conflitto di

interessi del designante il presidente della Commissione esaminatrice, non si rifletta, viziandoli *ab origine*, sulle operazioni di svolgimento della prova scritta e sui suoi esiti;

VISTE in particolare le osservazioni formulate, ai sensi dell'art.10 della L.R. 241/90, con le quali è stata dedotta l'illegittimità del provvedimento di avvio del procedimento, nella parte in cui non distingue la posizione dei candidati collegati al soggetto in conflitto di interesse dalla posizione dei candidati estranei alla vicenda;

RILEVATO che le superiori deduzioni non risultano idonee al superamento dei rilevati profili di illegittimità procedurale, in quanto secondo la giurisprudenza amministrativa non è possibile, in ragione degli effetti travolgenti del vizio rilevato, distinguere la posizione dei singoli partecipanti alla procedura e che non rileva la circostanza che, essendo il conflitto (in tesi) attinente solo ad alcuni dei destinatari dell'atto, non possano essere travolti gli effetti che quel medesimo ha prodotto nei confronti di soggetti estranei e ciò proprio perché la ricorrenza del vizio e il relativo carattere anticipato impedisce di apprezzarne il contenuto imponendo di annullare i provvedimenti senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO che nelle richiamate osservazioni viene, fra l'altro, rappresentato che non è specificata nell'Avviso di avvio del procedimento l'avvenuta valutazione dell'eventuale incidenza negativa che la sostenuta illegittima composizione della Commissione abbia avuto sugli atti concorsuali, atteso che la prova, consistente nella somministrazione di quiz a risposta multipla, corretti attraverso sistemi informatici, si è svolta in maniera regolare ed inoltre che le valutazioni inerenti la composizione della commissione, se intervenute successivamente allo svolgimento delle prove concorsuali, devono essere corredate da un'adeguata prospettazione e deduzione circa la concreta ed effettiva incidenza negativa dell'errata composizione della Commissione sulla valutazione delle prove dei singoli candidati o, comunque, sull'esito complessivamente ingiusto della procedura;

RILEVATO che la giurisprudenza richiamata nelle osservazioni presentate a supporto della esigenza di effettuare tale ultima valutazione indica, per contro, espressamente che, nei casi di rilevato conflitto di interesse, gli atti devono ritenersi viziati indipendentemente dal fatto che il conflitto abbia influito sul contenuto dei provvedimenti e, nel caso di specie, sull'andamento delle prove concorsuali;

VISTE le controdeduzioni con le quali viene dedotta l'erronea interpretazione della disciplina in materia di conflitto di interesse in quanto la normativa sul conflitto di interesse andrebbe riferita al Presidente e ai membri della Commissione esaminatrice, esercenti una funzione connessa allo svolgimento delle operazioni concorsuali, e non anche al soggetto designante il Presidente, "rimasto estraneo a tutte le operazioni concorsuali";

RILEVATO che, secondo il Consiglio di Stato, l'obbligo di astensione sussiste anche in capo al soggetto che nomina la Commissione, in quanto *"il provvedimento di nomina (della commissione) è, evidentemente, un provvedimento delicato sul piano delle scelte da effettuare e fondamentale per l'andamento del concorso, attesa la nota giurisprudenza amministrativa che nega la sindacabilità delle valutazioni finali delle commissioni di concorso (salvo che ricorrano profili macroscopici), il che rende evidente la necessità di sceglierne i membri in modo che sembri imparziale e scongiuri ogni rischio di parzialità, a prescindere dalla dimostrazione concreta che la scelta sia stata effettivamente parziale"* (Consiglio di Stato Sez. II 4622 del 17.7.2020);

RILEVATO che le regole sull'incompatibilità, oltre ad assicurare l'imparzialità dell'azione amministrativa, sono rivolte ad assicurare il prestigio della Pubblica Amministrazione ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato un risultato illegittimo;

CONSIDERATO che nelle suddette memorie viene anche rappresentato che nell'avvio del procedimento di annullamento non è stato valutato l'interesse dei "vincitori", laddove il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, "tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati";

CONSIDERATO che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta *de qua* conseguendo un punteggio pari o superiore a 21/30 - ivi inclusi tra essi i quarantasei candidati inseriti nella graduatoria di merito degli idonei ammessi agli accertamenti di cui all'articolo 9 del bando stilata dalla Commissione, la quale non è stata approvata, ai sensi dell'articolo 7 comma del bando, con provvedimento di questo Dipartimento per l'emersione dei profili di irregolarità poi acclarati con l'accertamento ispettivo - vantano una posizione di mera aspettativa alla conclusione del procedimento, e significativamente, limitatamente ai predetti quarantasei candidati, ad essere ammessi all'accertamento dei requisiti di idoneità psico fisica di cui all'articolo 9 del bando di concorso, e, successivamente, in caso di positivo accertamento degli stessi, alla frequenza del corso di cui all'articolo 10 del bando, al cui eventuale superamento è subordinato l'inserimento nella graduatoria dei vincitori;

TENUTO CONTO del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale *"fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i meri partecipanti ad una procedura concorsuale vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento ..."* laddove è la nomina dei vincitori che determina il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata;

PRESO ATTO della brevità del tempo intercorso tra la data di svolgimento delle prove scritte, la conoscenza degli esiti degli accertamenti ispettivi e la conseguente pubblicazione dell'Avviso di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento dei provvedimenti di nomina della Commissione esaminatrice del concorso *de quo*;

CONSIDERATO che è stato effettuato, anche alla luce di quanto rappresentato nelle anzidette memorie pervenute, un ulteriore attento bilanciamento, secondo canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, tra le esigenze di tutela della posizione dei singoli candidati che vantano la suddetta aspettativa e quelle, non meno importanti, degli altri candidati partecipanti alla selezione concorsuale, e le esigenze di tutela dell'immagine e della reputazione dell'Amministrazione regionale e che si ritengono prevalenti, tenuto conto delle finalità e del carattere anticipato della disciplina riguardante il conflitto di interessi, gli interessi del ripristino della legalità, della tutela dell'immagine e della reputazione dell'Amministrazione regionale oltre che quello della tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa, vulnerata, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dalla giurisprudenza amministrativa, dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e quindi dal solo sospetto di una disparità, bastando al riguardo che il *vulnus* del bene tutelato si prospetti come mera eventualità;

RITENUTO pertanto che il più volte citato conflitto di interesse giustifichi da solo, in modo diretto e assiomatico, l'annullamento dei predetti decreti di nomina della Commissione esaminatrice del concorso *de quo*;

RILEVATA la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per il legittimo esercizio del potere di autotutela riconosciuto dall'art. 21-nonies L. 241/1990;

RITENUTO, in ragione di quanto precede, di procedere all'annullamento in autotutela dei predetti DD.D.G. n. 5672 del 21.12.2022, n. 2859 del 6.7.2023 e n.3877 del 14.09.2023 del Dipartimento Funzione Pubblica con conseguente effetto caducante di tutti gli atti successivi;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, sono annullati in autotutela i DD.D.G. n. 5672 del 21.12.2022, n. 2859 del 6.7.2023 e n.3877 del 14.09.2023 di nomina e s.m.i. della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per l'assunzione di n. 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato, approvato con DDG. n. 5043 del 23.12.2021.

L'annullamento dei suddetti decreti di nomina comporterà, con effetto caducante, il travolgimento per invalidità derivata di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione esaminatrice legati alle fasi procedurali concorsuali.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua pubblicazione o, altresì, ricorso straordinario al Presidente della Regione da presentarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12.08.2014, n. 68 nel sito internet della Regione Siciliana, Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato, con effetto di notifica ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.241/90 e dell'art.10 comma 3 della L.R. 7/2019 a tutti gli interessati, sul sito internet della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale alla URL:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzionepubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale>

e nel sito: <http://riqualificazione.formez.it> e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana- Serie Speciale Concorsi.

IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia

L DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Salvatore Bottari